

(N. 1653-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(D I F E S A)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1951

Comunicata alla Presidenza il 23 giugno 1952

Riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età
per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che vi viene sottoposto fa parte, con quelli già approvati sugli organici e nuovi limiti di età degli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica, di un complesso di iniziative che il Ministero della difesa ha adottato o viene adottando, nel campo legislativo, per il riassetto delle nostre Forze armate, nel quadro delle esigenze di difesa del Paese e degli impegni internazionali.

Il provvedimento in esame è diretto:

a) a dare una nuova regolamentazione all'ordinamento dei Corpi militari della Marina,

istituendo per i Corpi di stato maggiore, del Genio navale, delle Armi navali, di Commissariato e delle Capitanerie di porto, accanto ai ruoli attualmente esistenti, che assumeranno la denominazione di ruoli normali, ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente con carriera limitata fino al grado di tenente colonnello e sopprimendo taluni ruoli, la cui esistenza è apparsa non più necessaria in seguito alla istituzione dei predetti ruoli speciali e ad alcune conseguenti modifiche alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali di complemento, o la cui

fusione con altri ruoli affini è sembrata meglio rispondente alle esigenze del servizio (titoli I, II e V);

b) ad attuare un ampliamento degli organici (titolo III);

c) a stabilire nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina (titolo IV).

La creazione di ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente della Marina trova un precedente nella legge 3 dicembre 1942, n. 1417, con la quale venne prevista la formazione di ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente dei Corpi di stato maggiore e del Genio navale (direzione macchine).

Il disegno di legge in esame riprende l'iniziativa e le dà maggiore sviluppo, istituendo ruoli speciali per tutti i Corpi, esclusi il Corpo sanitario e quello degli equipaggi militari marittimi; e ciò allo scopo di poter disporre di ufficiali da adibire in incarichi che non richiedono un alto livello di cultura tecnico-professionale ed il cui reclutamento è quindi previsto attraverso forme meno dispendiose di quelle normali.

In realtà trattasi, peraltro, di un esperimento nuovo, in quanto la citata legge n. 1417 non poté avere concreta applicazione per il precipitare degli avvenimenti bellici.

La Commissione, in occasione di un'analoga iniziativa dell'Aeronautica, che ha creato il ruolo naviganti speciale, non poté nascondere alcune perplessità in ordine alla formazione di tali ruoli.

Considerato, peraltro, che il Senato ha approvato il ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica, che ragioni analoghe a quelle relative all'istituzione di tale ruolo sono state adottate e ampiamente motivate dal Ministero per l'istituzione dei ruoli speciali della Marina, tenuto presente che la consistenza numerica di questi ultimi ruoli si presenta assai modesta, la Commissione non ritiene di formulare alcuna riserva in proposito.

Le norme concernenti la soppressione di taluni ruoli e la modifica ad alcune disposizioni sul reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina in parte sono una diretta conseguenza dell'istituzione dei ruoli speciali ed in

parte sono intese ad eliminare sistemi di reclutamento che l'esperienza del passato ha sconsigliato di tenere in vita.

Gli organici degli ufficiali della Marina sono attualmente stabiliti dal decreto interministeriale 10 settembre 1949 per tutti i Corpi, escluso quello delle Capitanerie di porto i cui organici sono regolati dal decreto interministeriale 27 febbraio 1948.

Al riguardo giova ricordare che con decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, venne data facoltà al Ministro per la marina di apportare, con propri decreti, variazioni provvisorie agli organici degli ufficiali. L'esercizio di tale facoltà, inizialmente limitato al periodo di guerra, poi prorogato a tre mesi dopo la conclusione della pace, successivamente prorogato al 31 dicembre 1948, introducendosi il concerto del Ministero del tesoro nell'emanazione dei decreti, ed esteso, da ultimo, con la legge 29 luglio 1949, n. 579, fino all'entrata in vigore dei nuovi organici, ha consentito il graduale adeguamento degli organici degli ufficiali della Marina prima alle esigenze della riduzione dei quadri e quindi a quelle della fase iniziale della ripresa.

Il provvedimento attuale rappresenta, quindi, l'ultimo passo verso quella sistemazione degli organici che può essere attuata in attesa del nuovo ordinamento della Marina.

I nuovi organici comportano un aumento complessivo di 198 posti rispetto agli organici di cui ai citati decreti interministeriali. L'aumento è così ripartito: 2 ammiragli di squadra (restando peraltro assorbito in tale aumento l'ammiraglio di squadra che ricopre la carica di segretario generale, attualmente fuori quadro), 2 tenenti generali, 3 contrammiragli e maggior generali, 34 capitani di vascello e colonnelli, 47 capitani di fregata e tenenti colonnelli, 43 capitani di corvetta e maggiori, 32 tenenti di vascello e capitani e 35 subalterni.

Come già per gli organici degli ufficiali dello Esercito e dell'Aeronautica, la Commissione, soprattutto in base al raffronto fra gli organici proposti e quelli del 1938, ha creduto di notare una grande ricchezza di gradi superiori, che sono apparsi esuberanti rispetto sia all'efficienza presente e presumibilmente futura della Marina, sia ai compiti ad essa affidati nell'at-

tuale contingenza internazionale. La Commissione, quindi, in mancanza di quegli elementi di giudizio che sarebbero stati dati dal nuovo ordinamento della Marina, ha voluto essere confortata dal parere di un organo tecnico altamente qualificato, come il Consiglio superiore delle Forze armate. Il predetto Consesso, in seduta plenaria, ha espresso all'unanimità parere favorevole agli organici di che trattasi. La Commissione, pertanto, ritiene di non discostarsi da tale parere, tenuto conto dell'autorità e della competenza dell'organo dal quale proviene.

Per ciò che attiene ai limiti di età, le innovazioni recate dal provvedimento in esame si limitano, in effetti, a stabilire i limiti di età per gli ufficiali dei ruoli speciali di nuova istituzione (uniformandoli a quelli previsti nelle tre Forze armate per i corrispondenti gradi dei servizi) e ad apportare ai limiti di età degli ufficiali di tutti gli altri ruoli, escluso quello di stato maggiore, alcuni ritocchi in aumento o, limitatamente ai farmacisti, in diminuzione, diretti ad uniformare i limiti di età stessi a quelli previsti per gli ufficiali dei ruoli affini delle altre Forze armate.

Seguono infine disposizioni transitorie (titolo VI) dirette ad immettere nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e del genio navale ufficiali dei ruoli speciali di complemento di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, a provvedere alla prima formazione dei ruoli speciali dei vari Corpi mediante reclutamenti straordinari tra ufficiali di complemento, a dettare norme per la applicazione dei nuovi limiti di età e per l'assorbimento delle eccedenze di organico.

La Commissione ha apportato al testo ministeriale alcuni emendamenti.

In particolare:

1) si è aggiunto il diploma di istituto tecnico commerciale a quello di istituto tecnico nautico, sezione capitani, fra i titoli di studio previsti per l'ammissione dei sottufficiali di carriera del Corpo equipaggi militari marittimi ai concorsi per la nomina a sottotenente nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e per la nomina a ufficiale di complemento nel Corpo stesso; e ciò allo scopo di disporre, per il Corpo in parola, di una più larga base di reclutamento;

2) si è prevista l'istituzione di un ruolo servizi portuali degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi. Al riguardo è stato considerato che presso le maggiori capitanerie di porto esistono forti nuclei di personale del Corpo equipaggi militari marittimi della categoria « portuali », il cui inquadramento può essere più proficuamente affidato ad ufficiali provenienti dalla stessa categoria, sollevando quindi dall'incarico gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto che, per il loro titolo di studio e la loro preparazione professionale, non si possono considerare economicamente impiegati in mansioni essenzialmente esecutive, come quelle della diretta sorveglianza dei militari in parola. Inoltre esistono parecchi altri servizi di competenza delle capitanerie di porto, egualmente di carattere esecutivo, che meglio si addicono ad ufficiali del C.E.M.M. anzichè ad ufficiali forniti di specifica preparazione tecnico-professionale.

L'organico del ruolo di che trattasi è stato stabilito in 2 capitani e 8 subalterni;

3) così come dai disegni di legge sugli organici e limiti di età degli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica venne eliminato ogni riferimento ai generali di corpo d'armata e di squadra aerea designati di armata e ai generali di armata, si è eliminato dall'articolo 15 e dalla tabella n. 3 del provvedimento in esame ogni riferimento agli ammiragli di squadra designati di armata;

4) è stato spostato dal 31 dicembre 1953 al 31 dicembre 1955 il termine di cui all'articolo 31, entro il quale non si farà luogo all'assorbimento di determinate eccedenze organiche;

5) è stato aggiornato l'articolo concernente la indicazione della maggiore spesa e dei mezzi per fronteggiarla;

6) è stata soppressa la tabella degli organici per il 1951, perchè oramai superata.

Con gli emendamenti suaccennati, la Commissione propone che il disegno di legge venga approvato.

CADORNA, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I.

Ruoli normali e ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto.

Art. 1.

I ruoli degli ufficiali della Marina in servizio permanente effettivo dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, esistenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, assumono, alla data predetta, la denominazione di ruoli normali dei Corpi stessi.

Nei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto sono istituiti ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo. Tali ruoli comprendono i gradi da guardiamarina o sottotenente a capitano di fregata o tenente colonnello.

Art. 2.

Il reclutamento nei gradi iniziali dei ruoli speciali di cui all'articolo 1 si effettua mediante concorsi per titoli e per esami tra gli ufficiali di complemento della Marina e i sottufficiali di carriera del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino, rispettivamente, nelle condizioni indicate agli articoli 3 e 4.

Art. 3.

Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato il 26° anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno quattro anni compreso il servizio di leva e abbiano riportato

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I.

Ruoli normali e ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto.

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

qualifica non inferiore a « molto buono » negli ultimi due anni di servizio prestato da ufficiale.

Gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo di stato maggiore muniti di diploma di capitano superiore di lungo corso e gli ufficiali subalterni di complemento dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto muniti di una delle lauree richieste, rispettivamente, dagli articoli 9, 11, 14 e 15 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di quattro anni, purchè abbiano ultimato il servizio di leva.

Art. 4.

Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali di carriera del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il 30° anno di età, abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale di carriera con qualifica non inferiore a « molto buono » e siano in possesso di uno dei titoli appresso indicati:

diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani, per la nomina nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto;

diploma di istituto tecnico nautico, sezione macchinisti o sezione costruttori, o diploma di istituto tecnico industriale, sezione meccanici elettricisti, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo del genio navale;

diploma di istituto tecnico industriale, sezione radio-tecnici o sezione chimici o sezione meccanici elettricisti, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo delle armi navali;

diploma di istituto tecnico commerciale, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 4.

Identico:

diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;

identico;

identico;

identico;

diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani, o diploma di istituto tecnico commerciale, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 5.

Le prove di esame dei concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali sono le seguenti:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

b) esame scritto su un tema di cultura professionale;

c) esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:

a) per la nomina a guardiamarina nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore:

un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello, presidente;

due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore, membri;

b) per la nomina a sottotenente nei ruoli speciali degli altri Corpi indicati all'articolo 1:

un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello, ovvero un ufficiale generale o colonnello dello stesso Corpo per il quale è bandito il concorso, presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore o, qualora il presidente appartenga al Corpo di stato maggiore, un ufficiale superiore dello stesso Corpo per il quale è bandito il concorso, membro;

un ufficiale superiore dello stesso Corpo per il quale è bandito il concorso, membro.

Delle commissioni previste dal precedente comma fa pure parte con funzioni di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera amministrativa di grado non superiore all'ottavo.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Alle prove scritte di esame di cui all'articolo 5 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nelle loro pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 8.

Qualora nei ruoli normali dei Corpi indicati nell'articolo 1 esistano vacanze nei gradi di ufficiale subalterno e tali vacanze non possano essere coperte con nomine o promozioni entro l'anno, è in facoltà del Ministro della difesa di disporre che esse siano coperte, in tutto o in parte, mediante trasferimento nei detti ruoli di sottotenenti di vascello, di tenenti e di sottotenenti dei corrispondenti ruoli speciali, che ne facciano domanda.

Possono chiedere il trasferimento nei ruoli normali:

i sottotenenti di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, che abbiano almeno due anni di anzianità di grado;

gli ufficiali subalterni dei ruoli speciali degli altri Corpi indicati nell'articolo 1, che siano muniti di una delle lauree richieste per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del corrispondente ruolo normale e che abbiano almeno due anni di anzianità di grado se tenenti.

I candidati sono presi in esame dalla commissione ordinaria di avanzamento che, sulla base degli elementi risultanti dalle pratiche personali degli ufficiali, stabilisce quali di essi,

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

nei limiti dei posti da coprire, siano meritevoli del trasferimento nei ruoli normali.

Gli ufficiali riconosciuti meritevoli dalla suddetta commissione devono:

sostenere le prove di esame sulle materie di insegnamento del corso normale di stato maggiore dell'Accademia navale e compiere il corso superiore, se sottotenenti di vascello;

sostenere le prove di esame stabilite per il reclutamento nel ruolo normale di ufficiali laureati, se ufficiali subalterni degli altri Corpi indicati all'articolo 1. I tenenti devono inoltre sostenere gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento a capitano del ruolo normale del rispettivo Corpo.

Gli ufficiali che abbiano superato le prove di cui al precedente comma sono trasferiti nei ruoli normali con il loro grado e con anzianità assoluta non anteriore a quella conferita ai pari grado nominati sottotenenti o promossi sottotenenti di vascello o tenenti nei ruoli normali nell'anno in cui si verifica il trasferimento.

TITOLO II.

Soppressione di ruoli.

Art. 9.

La ripartizione degli ufficiali del Corpo di stato maggiore in ruolo dei comandi navali e in ruolo dei comandi marittimi e degli ufficiali del Genio navale in ruolo delle direzioni e in ruolo dei servizi, istituita con l'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, è soppressa.

Gli ufficiali già appartenenti ai ruoli di cui al primo comma sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti, con il grado e l'anzianità posseduti in detti ruoli, rispettivamente, nel ruolo normale del Corpo di stato maggiore e nel ruolo normale del Corpo del genio navale. A parità di anzianità assoluta sono iscritti nel ruolo normale prima gli ufficiali provenienti dal ruolo dei comandi navali o delle direzioni.

Art. 10.

Il ruolo servizi radiotelegrafici degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, previsto dall'articolo 16 lettera g) della legge 8 lu-

TITOLO II.

Modificazione di ruoli.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

glio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è soppresso.

Gli ufficiali del soppresso ruolo, sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti, con il grado e l'anzianità posseduti in detto ruolo, nel ruolo servizi tecnici degli ufficiali dello stesso Corpo.

Art. 11.

Gli ufficiali del ruolo servizi nautici del Corpo equipaggi militari marittimi, provenienti dalla categoria elettricisti, sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, trasferiti, con il grado e l'anzianità posseduti in detto ruolo, nel ruolo servizi tecnici degli ufficiali dello stesso Corpo.

Art. 12.

Il ruolo degli ufficiali del Genio navale D. M. (direzione macchine), istituito per ogni categoria di ufficiali in congedo del genio navale con l'articolo 2, lettera b), della legge 23 maggio 1940, n. 649, è soppresso.

Gli ufficiali del soppresso ruolo sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti, con il grado e l'anzianità posseduti in detto ruolo, nel ruolo degli ufficiali in congedo del Genio navale di cui alla lettera a) dello stesso articolo 2. A parità di anzianità assoluta, essi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di cui alla citata lettera a).

Art. 13.

Il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, previsto dall'articolo 47 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è soppresso.

Gli ufficiali del soppresso ruolo sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, trasferiti con il grado e l'anzianità posseduti in detto ruolo, nel ruolo speciale degli ufficiali del Genio navale di cui all'articolo 1.

Art. 14.

Agli effetti dell'applicazione degli articoli 9, 10, 11 e 12, qualora l'anzianità assoluta degli ufficiali non risulti in armonia con il posto

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

occupato nel ruolo di provenienza o qualora nel ruolo nel quale si effettua il trasferimento i pari grado non siano iscritti secondo la loro anzianità assoluta, l'anzianità relativa nel nuovo ruolo è determinata dal Ministro, sentita la competente commissione di avanzamento, fermo restando l'ordine di precedenza acquisito dagli ufficiali medesimi rispetto ai pari grado già appartenenti ai soppressi ruoli.

Art. 15.

È istituito il ruolo servizi portuali degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi.

La nomina e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo servizi portuali del Corpo equipaggi militari marittimi sono regolati dalle norme che disciplinano la nomina e l'avanzamento degli ufficiali degli altri ruoli dello stesso Corpo.

Alla nomina a sottotenente del ruolo servizi portuali possono concorrere i capi di 1^a classe della categoria portuali, esclusi quelli provenienti dai reclutamenti di sottufficiali effettuati con le norme del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257.

Art. 16.

Per la nomina a sottotenente del ruolo servizi portuali del Corpo equipaggi militari marittimi fa parte della Commissione di avanzamento, di cui all'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, anche l'Ispettore generale delle capitanerie di porto, o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale di porto più elevato in grado o più anziano fra quelli destinati all'Ispettorato generale delle capitanerie di porto, non impedito dall'intervenire, purchè di grado non inferiore a colonnello.

Per lo scrutinio degli ufficiali del ruolo servizi portuali del Corpo equipaggi militari marittimi, la Commissione di avanzamento è composta come quella prevista per lo scrutinio degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto.

TITOLO III.

**Organici degli ufficiali dei Corpi militari
della Marina.**

Art. 15.

Gli organici degli ufficiali dei Corpi militari
della Marina sono fissati come segue:

TITOLO III.

**Organici degli ufficiali dei Corpi militari
della Marina.**

Art. 17.

Gli organici degli ufficiali dei Corpi militari
della Marina sono fissati come segue:

TESTO DEL GOVERNO

GRADO	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commis-sariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi				
	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	medici	farmacisti	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo servizi nautici	ruolo servizi tecnici	ruolo ser-vizi macchina	ruolo ser-vizi contabili	direttore corpo musicale
Ammiraglio di squadra	8	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione	11	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Contrammiraglio	15	—	5	—	2	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Capitano di vascello	105	—	38	—	17	—	18	1	24	—	27	—	—	—	—	—	—
Capitano di fregata	165	5	58	2	28	1	32	1	44	1	49	1	—	—	—	—	—
Capitano di corvetta	201	16	78	6	33	3	41	2	53	3	63	4	—	—	—	—	—
Tenente di vascello	345	147	130	46	56	24	85	3	78	30	104	36	68	37	42	34	1
Subalterni	244	103	85	33	46	16	28	2	40	16	53	19	127	68	78	65	—

e gradi corrispondenti

TESTO DELLA COMMISSIONE

GRADO	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commis-sariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi						
	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	medici	farmacisti	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo servizi nautici	ruolo servizi tecnici	ruolo ser-vizi macchina	ruolo ser-vizi contabili	ruolo servizi portuali	direttore corpo musicale	
Ammiraglio di squadra .	8	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione	11	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Contrammiraglio . . .	15	—	5	—	2	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di vascello . .	105	—	38	—	17	—	18	1	24	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di fregata . .	165	5	58	2	28	1	32	1	44	1	49	1	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di corvetta . .	201	16	78	6	33	3	41	2	53	3	63	4	—	—	—	—	—	—	—
Tenente di vascello . . .	345	147	130	46	56	24	85	3	78	30	104	36	68	37	42	34	2	—	1
Subalterni	244	103	85	33	46	16	28	2	40	16	53	19	127	68	78	65	8	—	—

e gradi corrispondenti

Fra gli otto ammiragli di squadra previsti per il Corpo di stato maggiore è compreso l'ammiraglio di squadra cui sia conferita la carica di segretario generale per la Marina. Fra i suindicati otto ammiragli di squadra sono, inoltre, compresi due ammiragli di squadra designati per il comando di armata navale.

L'ammiraglio di squadra designato per il comando di armata navale, cui sia conferita la carica di Capo di stato maggiore della difesa è considerato in soprannumero ai due ammiragli di squadra designati per il comando di armata navale e all'organico degli ammiragli di squadra. Sono altresì considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi l'ammiraglio di squadra cui sia conferita la carica di Capo di stato maggiore della difesa, nonché l'ufficiale ammiraglio o generale cui sia conferita la carica di Consigliere militare del Presidente della Repubblica.

Art. 16.

Gli organici stabiliti dall'articolo 15 saranno raggiunti entro l'anno 1953 con la gradualità prevista per ciascun Corpo e ruolo dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.

TITOLO IV.

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei corpi militari della Marina.

Art. 17.

La tabella dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, di cui all'articolo 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella numero 4 annessa alla presente legge.

I limiti di età previsti dalla tabella numero 4 per gli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto hanno effetto dal 1° gennaio 1951 per gli ufficiali dei preesistenti ruoli dei Corpi stessi. Hanno, altresì, effetto dal 1° gennaio 1951 i limiti di

Fra gli otto ammiragli di squadra previsti per il Corpo di stato maggiore è compreso l'ammiraglio di squadra cui sia conferita la carica di segretario generale per la Marina.

Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi l'ammiraglio di squadra cui sia conferita la carica di Capo di stato maggiore della difesa, nonché l'ufficiale ammiraglio o generale cui sia conferita la carica di Consigliere militare del Presidente della Repubblica.

Art. 18.

Gli organici stabiliti dall'articolo 17 saranno raggiunti entro l'anno 1953 con la gradualità prevista per ciascun Corpo e ruolo dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge.

TITOLO IV.

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei Corpi militari della Marina.

Art. 19.

La tabella dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, di cui all'articolo 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella numero 3 annessa alla presente legge.

I limiti di età previsti dalla tabella numero 3 per gli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto hanno effetto dal 1° gennaio 1951 per gli ufficiali dei preesistenti ruoli dei Corpi stessi. Hanno, altresì, effetto dal 1° gennaio 1951 i

età previsti dalla citata tabella numero 4 per gli ufficiali del ruolo medici del Corpo sanitario.

TITOLO V.

Modifiche alle vigenti disposizioni riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina.

Art. 18.

L'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 1. — « La nomina ad ufficiale di complemento nei Corpi militari della Marina ha luogo:

- a) in seguito al risultato favorevole di appositi corsi teorico-pratici;
- b) per concorso per titoli;
- c) per meriti speciali.

« Gli ufficiali della Marina che cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del complemento ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sono iscritti, di ufficio, nei ruoli degli ufficiali di complemento dei rispettivi Corpi.

« I corsi teorico-pratici di cui alla lettera a) sono svolti con le modalità indicate al successivo articolo 2 ».

Art. 19.

L'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 2. — « Gli iscritti nelle liste di leva marittima che, all'atto dell'arruolamento, posseggano uno dei titoli di studio indicati nei commi secondo e terzo del presente articolo sono iscritti, d'ufficio, ai corsi teorico-pratici di cui alla lettera a) dell'articolo 1.

limiti di età previsti dalla citata tabella numero 3 per gli ufficiali del ruolo medici del Corpo sanitario.

TITOLO V.

Modifiche alle vigenti disposizioni riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina.

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Identico.

Identico.

« Coloro i quali siano in possesso del diploma di capitano superiore di lungo corso o di una delle lauree previste dai successivi articoli 9, 11, 12, 13, 14 e 15, sono iscritti ai corsi teorico-pratici per la nomina, rispettivamente, ad ufficiale di complemento del Corpo di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, sanitario (ruolo medici), sanitario (ruolo farmacisti), di commissariato e delle capitanerie di porto.

« Coloro i quali siano in possesso di diploma di istituto medio di secondo grado sono iscritti ai corsi teorico-pratici per la nomina ad ufficiale di complemento:

a) nel Corpo di stato maggiore o delle capitanerie di porto, se diplomati da istituto tecnico nautico, sezione capitani;

b) nel Corpo del genio navale, se diplomati da istituto tecnico nautico, sezione macchinisti o sezione costruttori, o diplomati da istituto tecnico industriale, sezione meccanici elettricisti;

c) nel Corpo delle armi navali, se diplomati da istituto tecnico industriale, sezione radiotecnici o sezione chimici o sezione meccanici elettricisti;

d) nel Corpo di commissariato militare marittimo, se diplomati da istituto tecnico commerciale.

« Ai corsi teorico-pratici di cui alla lettera a) dell'articolo 1 sono pure iscritti, d'ufficio, secondo le norme stabilite nel precedente comma terzo, i cittadini che, muniti di uno dei titoli di studio indicati in detto comma e aventi gli altri requisiti prescritti, intendano contrarre arruolamento volontario nella Marina prima della chiamata alle armi della propria classe di leva.

« Qualora il medesimo titolo di studio consenta l'iscrizione a corsi diversi, l'Amministrazione, nel procedere all'assegnazione ai corsi, terrà conto, per quanto possibile, delle domande degli interessati.

« Gli iscritti seguono i corsi teorico-pratici presso l'Accademia navale in qualità di allievi e al termine dei corsi, se riconosciuti idonei, sono nominati aspiranti ufficiali di complemen-

Identico.

Identico.

a) nel Corpo di stato maggiore, se diplomati da istituto tecnico nautico, sezione capitani;

b) *identico*;

c) *identico*;

d) *identico*;

e) nel Corpo delle capitanerie di porto, se diplomati da istituto tecnico nautico, sezione capitani, o da istituto tecnico commerciale.

Identico.

Identico.

Identico.

to. Essi conseguono la nomina ad ufficiale dopo un periodo di esperimento di quattro mesi, sempre che siano riconosciuti idonei e, se si tratti di aspiranti ufficiali di complemento del Corpo sanitario, sempre che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare il periodo di esperimento di quattro mesi, qualora al termine dello stesso non vi siano sufficienti elementi di giudizio.

« Coloro che non risultino idonei ai corsi non possono ripeterli, nè ottenere in seguito la nomina ad ufficiale di complemento.

« Gli iscritti ai corsi teorico-pratici ritardano la presentazione alle armi fino alla data di inizio dei corsi medesimi.

« I giovani in possesso dei titoli di studio indicati nel presente articolo possono chiedere di essere esentati dai corsi teorico-pratici, fermo restando per essi l'obbligo di compiere la ferma di leva ».

Art. 20.

Dopo l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis. — « Gli ufficiali di complemento sono obbligati ad una delle seguenti ferme decorrenti dalla data d'inizio del corso teorico-pratico:

a) alla ferma di leva della durata di mesi 28, se provenienti da iscritti di leva;

b) alla ferma volontaria di anni quattro, per i diplomati che, avendo i requisiti richiesti intendano contrarre arruolamento volontario nella Marina prima della chiamata della propria classe di leva. L'età minima per partecipare al corso teorico-pratico è di anni 17 compiuti.

« Coloro che, vincolati ad una delle due ferme suddette, conseguano la nomina a guardiamarina oppure a sottotenente, possono ottenere una rafferma biennale decorrente dalla data di compimento della ferma inizialmente contratta.

« Gli arruolati volontari, che non risultino idonei ai corsi teorico-pratici di cui all'artico-

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 22.

Identico.

lo 2, possono ottenere il proscioglimento dal maggior vincolo di ferma contratto, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe, se questa non sia stata ancora chiamata alle armi, o di compiere la ferma di leva ».

Art. 21.

È abrogato l'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

CAPO I.

Immissione nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e del genio navale degli ufficiali dei ruoli speciali di complemento.

Art. 22.

Per la prima formazione dei ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore e del genio navale, di cui all'articolo 1, il Ministro della difesa è autorizzato a bandire concorsi per titoli, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a guardiamarina, sottotenente o tenente di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e a sottotenente, tenente o capitano del ruolo speciale del genio navale.

Ai concorsi previsti dal precedente comma possono partecipare, rispettivamente, gli ufficiali inferiori di complemento che fanno parte o abbiano fatto parte dei ruoli speciali di complemento dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, e che abbiano prestato almeno cinque, sei o otto anni di servizio effettivo da ufficiale a seconda che trattisi di concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente, oppure a sottotenente di vascello o tenente, oppure a tenente di vascello o capitano. Ai concorsi per la nomina a tenen-

Art. 23.

Identico.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

CAPO I.

Immissione nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e del genio navale degli ufficiali dei ruoli speciali di complemento.

Art. 24.

Identico.

te di vascello o a capitano del ruolo speciale possono, altresì, essere ammessi, rispettivamente, capitani di corvetta e maggiori del genio navale di complemento che fanno parte o abbiano fatto parte dei predetti ruoli speciali di complemento.

I capitani di corvetta e i maggiori del genio navale provenienti dai ruoli speciali di complemento, i quali siano nominati tenenti di vascello o capitani del genio navale dei ruoli speciali di cui all'articolo 1 possono conseguire la promozione al grado superiore, su parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento e nei limiti delle vacanze esistenti in detto grado, indipendentemente da ogni prescrizione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, sempre che abbiano compiuto nel grado in cui sono stati nominati il periodo di servizio necessario per la compilazione di uno specchio caratteristico.

Art. 23.

Per l'espletamento dei concorsi previsti dall'articolo 22 si applicano le norme dell'articolo 6 e le norme seguenti.

Ai fini della formazione delle graduatorie sono valutati i titoli appresso indicati:

a) benemerenze di guerra:

ricompense al valor militare, promozioni e avanzamenti per merito di guerra, croci di guerra, campagne di guerra, ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;

b) qualità militari e professionali;

c) titolo di studio.

Per i titoli indicati nelle lettere a), b) e c) può essere assegnato, complessivamente, a ciascun candidato un massimo di 85 punti ripartiti come segue:

25 punti per i titoli di cui alla lettera a);

45 punti per i titoli di cui alla lettera b);

15 punti per i titoli di cui alla lettera c).

I punti stabiliti per i titoli di cui alla lettera b) sono così suddivisi:

da 1 a 25 punti per qualità professionali in genere;

Art. 25.

Per l'espletamento dei concorsi previsti dall'articolo 24 si applicano le norme dell'articolo 6 e le norme seguenti.

Identico.

Identico.

Identico.

da 1 a 20 punti per la durata del servizio prestato, per le destinazioni di servizio e per gli incarichi ricoperti.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 45 punti.

Art. 24.

Agli ufficiali di cui all'articolo 22 che ottengono la nomina nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, previsti dall'articolo 1, è riconosciuto utile, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato nel ruolo speciale di complemento di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni.

L'ammontare del fondo costituito a favore degli ufficiali del ruolo speciale di complemento presso la cassa ufficiali della Marina ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1935, numero 1098, quale risulta dopo effettuati i pagamenti previsti dal secondo comma del successivo articolo 25, è devoluto allo Stato.

Qualora l'indennità di cui all'articolo 7 della legge 6 giugno 1935, n. 1098, sia stata già corrisposta, gli interessati, per ottenere la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi da essi prestati nel ruolo speciale di ufficiali di complemento, sono tenuti a versare al Tesoro l'indennità stessa.

Art. 25.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara restituirà agli ufficiali di complemento appartenenti al ruolo speciale istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, che siano nominati ufficiali dei ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore e del genio navale, previsti dall'articolo 1, i contributi da essi versati in applicazione dell'articolo 11 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939, n. 163.

Per gli ufficiali che siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, a prelevare i contributi dovuti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dalle somme accantonate presso la

Identico.

Art. 26.

Agli ufficiali di cui all'articolo 24 che ottengono la nomina nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, previsti dall'articolo 1, è riconosciuto utile, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato nel ruolo speciale di complemento di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni.

L'ammontare del fondo costituito a favore degli ufficiali del ruolo speciale di complemento presso la cassa ufficiali della Marina ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1935, n. 1098, quale risulta dopo effettuati i pagamenti previsti dal secondo comma del successivo articolo 27, è devoluto allo Stato.

Identico.

Art. 27.

Identico.

Cassa ufficiali, i contributi stessi saranno dalla Cassa per la previdenza marinara versati allo Stato.

Art. 26.

Gli ufficiali di complemento dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935, numero 1098, e successive modificazioni, che non siano nominati ufficiali dei ruoli speciali previsti dall'articolo 1, saranno ricollocati nei rispettivi ruoli ordinari degli ufficiali di complemento.

Ad essi sarà corrisposto il trattamento stabilito dal primo comma dell'articolo 7 della citata legge 6 giugno 1935, n. 1098.

Art. 27.

Il ruolo speciale degli ufficiali di complemento istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, è soppresso dalla data in cui saranno effettuate le nomine di cui all'articolo 22, e con la stessa data cesseranno di avere vigore, salvo quanto previsto agli articoli 24, secondo e terzo comma, e 26, secondo comma, tutte le norme ad esso relative, nonchè le disposizioni previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1417, per i ruoli speciali in servizio permanente effettivo.

CAPO II.

Reclutamento di ufficiali subalterni dei ruoli speciali.

Art. 28.

Per la prima formazione dei ruoli speciali nei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, previsti dall'articolo 1, il Ministro della difesa è autorizzato a bandire, di concerto con il Ministro per il tesoro, un concorso straordinario per titoli e per esami per la nomina ad ufficiale subalterno in detti ruoli speciali. Dopo effettuate le nomine di cui all'articolo 22, il Ministro della difesa è, altresì, autorizzato a bandire, di concerto con il Ministro per il tesoro, un concorso straordi-

Art. 28.

Identico.

Art. 29.

Il ruolo speciale degli ufficiali di complemento istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, è soppresso dalla data in cui saranno effettuate le nomine di cui all'articolo 24, e con la stessa data cesseranno di avere vigore, salvo quanto previsto agli articoli 26, secondo e terzo comma, e 28, secondo comma, tutte le norme ad esso relative, nonchè le disposizioni previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1417, per i ruoli speciali in servizio permanente effettivo.

CAPO II.

Reclutamento di ufficiali subalterni dei ruoli speciali.

Art. 30.

Per la prima formazione dei ruoli speciali nei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, previsti dall'articolo 1, il Ministro della difesa è autorizzato a bandire, di concerto con il Ministro per il tesoro, un concorso straordinario per titoli e per esami per la nomina ad ufficiale subalterno in detti ruoli speciali. Dopo effettuate le nomine di cui all'articolo 24, il Ministro della difesa è, altresì, autorizzato a bandire, di concerto con il Ministro per il tesoro, un concorso straordi-

nario per titoli e per esami per la nomina ad ufficiale subalterno nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e del genio navale.

I concorsi sono banditi nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli di ufficiale subalterno. Dal numero di tali vacanze devono essere detratte le eventuali eccedenze esistenti nei corrispondenti ruoli normali.

Ai concorsi di cui al primo comma possono essere ammessi gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi, che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno quattro o cinque anni, a seconda che concorrano alla nomina a guardiamarina o sottotenente e a sottotenente di vascello o tenente e abbiano riportato qualifica non inferiore a « molto buono » negli ultimi due anni di servizio prestato da ufficiale. Ai concorsi per la nomina a sottotenente di vascello nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e a tenente nei ruoli speciali degli altri Corpi indicati all'articolo 1 possono altresì, essere ammessi, rispettivamente, i tenenti di vascello di complemento e i capitani di complemento dello stesso Corpo per il quale è bandito il concorso, che non abbiano superato il quarantaduesimo anno di età e abbiano gli altri requisiti richiesti.

I tenenti di vascello e i capitani di complemento, i quali, ai sensi del comma precedente, siano nominati sottotenenti di vascello o tenenti dei ruoli speciali di cui all'articolo 1, possono conseguire la promozione al grado superiore, su parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento e nei limiti delle vacanze esistenti in detto grado, indipendentemente da ogni prescrizione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, sempre che abbiano compiuto nel grado in cui sono stati nominati il periodo di servizio necessario per la compilazione di uno specchio caratteristico.

Per le prove di esami, per la composizione delle commissioni giudicatrici e per la formazione delle graduatorie si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7.

Art. 29.

Il limite di età di cui al primo comma dell'articolo 4 è elevato a 32 anni limitatamente ai concorsi banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

dinario per titoli e per esami per la nomina ad ufficiale subalterno nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e del genio navale.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 31.

Identico.

CAPO III.

Norme per l'applicazione dei limiti di età e per l'assorbimento di eccedenze di organico.

Art. 30.

Agli ufficiali del ruolo farmacisti del Corpo sanitario militare marittimo, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, nel grado rivestito, i limiti di età previsti dalle disposizioni precedentemente in vigore. Per i tenenti di detto ruolo, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di età per la cessazione del servizio permanente continua ad essere di anni 53 anche nel grado di capitano da essi successivamente conseguito.

Agli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, provenienti dal soppresso ruolo dei comandi marittimi, continuano ad applicarsi, per il grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di età già previsti per il grado medesimo nel ruolo di provenienza.

I limiti di età di anni 60 e anni 58 previsti dalla tabella numero 4 annessa alla presente legge, rispettivamente, per i capitani e i subalterni del Corpo equipaggi militari marittimi si applicano a partire dal 1° gennaio 1955. Dal 1° gennaio 1953 i limiti suddetti sono, rispettivamente, di anni 59 per i capitani e di anni 57 per i subalterni. Sino al 31 dicembre 1952 i limiti stessi sono di anni 58 per i capitani e di anni 56 per i subalterni.

Art. 31.

Fino al 31 dicembre 1953 non si fa luogo, nel limite dei posti disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di tenente di vascello o capitano dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, all'assorbimento delle eccedenze esistenti nei corrispondenti gradi dei ruoli normali degli stessi Corpi.

CAPO III.

Norme per l'applicazione dei limiti di età e per l'assorbimento di eccedenze di organico.

Art. 32.

Identico.

Identico.

I limiti di età di anni 60 e anni 58 previsti dalla tabella numero 3 annessa alla presente legge, rispettivamente, per i capitani e i subalterni del Corpo equipaggi militari marittimi si applicano a partire dal 1° gennaio 1955. Dal 1° gennaio 1953 i limiti suddetti sono, rispettivamente, di anni 59 per i capitani e di anni 57 per i subalterni. Sino al 31 dicembre 1952 i limiti stessi sono di anni 58 per i capitani e di anni 56 per i subalterni.

Art. 33.

Fino al 31 dicembre 1955 non si fa luogo, nel limite dei posti disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di tenente di vascello o capitano dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, all'assorbimento delle eccedenze esistenti nei corrispondenti gradi dei ruoli normali degli stessi Corpi.

Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di tenente di vascello o capitano dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possono essere coperti entro l'anno.

TITOLO VII.

Disposizioni finali.

Art. 32.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà sul bilancio del Ministero della difesa nell'esercizio finanziario 1950-51 per lire 8.477.000, nell'esercizio finanziario 1951-52 per lire 63.940.000, nell'esercizio finanziario 1952-53 per lire 154.812.000 e nell'esercizio finanziario 1953-54 e successivi per lire 202 milioni e 927 mila, e sul bilancio del Ministero della marina mercantile nell'esercizio finanziario 1950-51 per lire 1.003.000, nell'esercizio finanziario 1951-52 per lire 3.354.000, nell'esercizio finanziario 1952-53 per lire 7.545.000 e nello esercizio finanziario 1953-54 e successivi per lire 10.316.000.

Alla copertura dell'onere di lire 8.477.000 e di lire 1.003.000 a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 verrà fatto fronte mediante riduzione, per un pari importo, rispettivamente, dello stanziamento del capitolo 265 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo esercizio 1950-51 e dello stanziamento del capitolo 46 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio medesimo.

Alla copertura dell'onere di lire 63.940.000 e di lire 3.354.000 a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 verrà fatto fronte, rispettivamente, mediante riduzione del capitolo... (funzionamento arsenali) per lire 23.940.000, del capitolo... (nuove costruzioni) per lire 20 milioni e del capitolo... (combustibili) per lire 20.000.000 dello stato di previsione del Ministe-

Identico.

TITOLO VII.

Disposizioni finali.

Art. 34.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà sul bilancio del Ministero della difesa nell'esercizio finanziario 1951-52 per lire 63.940.000, nell'esercizio finanziario 1952-53 per lire 154.812.000 e nell'esercizio finanziario 1953-54 e successivi per lire 202.927.000; e sul bilancio del Ministero della marina mercantile nell'esercizio finanziario 1951-52 per lire 3.354.000, nell'esercizio finanziario 1952-53 per lire 11.410.000 e nell'esercizio finanziario 1953-54 e successivi per lire 19.737.000.

Alla copertura dell'onere di lire 63.940.000 e di lire 3.354.000 a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 verrà fatto fronte, rispettivamente, mediante riduzione del capitolo 134 per lire 23.940.000, del capitolo 135 per lire 20.000.000, e del capitolo 170 per lire 20.000.000 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1951-52, e mediante riduzione, per un pari importo, dello stanziamento del capitolo 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina mercantile per lo stesso esercizio.

Alla copertura dell'onere di lire 154.812.000 e di lire 11.410.000 a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, verrà fatto fronte, rispettivamente, con i fondi stanziati nei capitoli 64 (lire 126.000.000), 66 (lire 6.000.000), 67 (lire 6.500.000) e 174 (lire 16.312.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto, nonchè mediante

ro della difesa per l'esercizio 1951-52, e mediante riduzione, per un pari importo, dello stanziamento del capitolo . . . (fitto locali e manutenzione fabbricati capitanerie di porto) dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.

riduzione, per lire 7.454.00, dello stanziamento del capitolo 50 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per lo stesso esercizio 1952-53, e per lire 3.865.000 con una corrispondente aliquota delle entrate previste dalla legge 22 febbraio 1952, n. 115.

Identico.

TESTO DEL GOVERNO

TABELLA N. 1

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA PER IL 1951.

G R A D O	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commis-sariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi					
	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	medici	farmacisti	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo servizi nautici	ruolo servizi tecnici	ruolo ser-vizi macchina	ruolo ser-vizi contabili	direttore corpo musicale	
Ammiraglio di squadra	7	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione	11	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Contrammiraglio	14	—	5	—	2	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di vascello	97	—	34	—	15	—	18	1	20	—	22	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di fregata	149	1	54	2	26	—	32	1	42	—	49	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di corvetta	189	8	69	15	32	—	40	2	54	—	64	—	—	—	—	—	—	—
Tenente di vascello	420	55	126	31	59	7	85	3	98	5	139	10	58	39	59	27	1	—
Subalterni	260	30	94	13	54	6	28	2	48	7	59	7	126	73	87	63	—	—

e gradi corrispondenti

TESTO DELLA COMMISSIONE

Soppressa.

TESTO DEL GOVERNO

TABELLA N. 2.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA PER IL 1952.

GRADO	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commis-sariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi				
	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	medici	farmacisti	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo servizi nautici	ruolo servizi tecnici	ruolo ser-vizi macchina	ruolo ser-vizi contabili	direttore corpo musicale
Ammiraglio di squadra	8	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione	11	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Contrammiraglio	15	—	5	—	2	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Capitano di vascello	101	—	36	—	16	—	18	1	22	—	25	—	—	—	—	—	—
Capitano di fregata	157	3	56	2	27	—	32	1	43	1	49	—	—	—	—	—	—
Capitano di corvetta	195	12	72	10	33	1	41	2	53	1	63	2	—	—	—	—	—
Tenente di vascello	405	82	128	36	58	15	85	3	88	15	121	23	63	38	50	31	1
Subalterni	252	66	90	23	50	11	28	2	45	12	56	13	127	71	83	64	—

e gradi corrispondenti

TESTO DELLA COMMISSIONE

TABELLA N. 1

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA PER IL 1952.

GRADO	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commissariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi					
	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	medici	farmacisti	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo servizi nautici	ruolo servizi tecnici	ruolo ser-vizi macchina	ruolo ser-vizi contabili	ruolo servizi portuali	direttore corpo musicale
Ammiraglio di squadra . . .	8	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione	11	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Contrammiraglio . . .	15	—	5	—	2	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di vascello . . .	101	—	36	—	16	—	18	1	22	—	25	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di fregata . . .	157	3	56	2	27	—	32	1	43	1	49	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di corvetta . . .	195	12	72	10	33	1	41	2	53	1	63	2	—	—	—	—	—	—
Tenente di vascello . . .	405	82	128	36	58	15	85	3	88	15	121	23	63	38	50	31	—	1
Subalterni	252	66	90	23	50	11	28	2	45	12	56	13	127	71	83	64	5	—

e gradi corrispondenti

TESTO DEL GOVERNO

TABELLA N. 3.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA DAL 1° GENNAIO 1953.

GRADO	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commis-sariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi					
	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	medici	farmacisti	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo servizi nautici	ruolo servizi tecnici	ruolo ser-vizi macchina	ruolo ser-vizi contabili	direttore corpo musicale	
Ammiraglio di squadra	8	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione	11	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Contrammiraglio	15	—	5	—	2	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di vascello	105	—	38	—	17	—	18	1	24	—	27	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di fregata	165	5	58	2	28	1	32	1	44	1	49	1	—	—	—	—	—	—
Capitano di corvetta	201	16	78	6	33	3	41	2	53	3	63	4	—	—	—	—	—	—
Tenente di vascello	345	147	130	46	56	24	85	3	78	30	104	36	68	37	42	34	—	—
Subalterni	244	103	85	33	46	16	28	2	40	16	53	19	127	68	78	65	—	—
																		1

e gradi corrispondenti

TESTO DELLA COMMISSIONE

TABELLA N. 2.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA DAL 1° GENNAIO 1953.

GRADO	Stato Maggiore		Geno navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commis-sariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi						
	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	medici	farmacisti	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo servizi nautici	ruolo servizi tecnici	ruolo ser-vizi macchina	ruolo ser-vizi contabili	ruolo servizi portuali	direttore corpo musicale	
Ammiraglio di squadra	8	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione	11	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Contrammiraglio	15	—	5	—	2	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di vascello	105	—	38	—	17	—	18	1	24	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di fregata	165	5	58	2	28	1	32	1	44	1	49	1	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di corvetta	201	16	78	6	33	3	41	2	53	3	63	4	—	—	—	—	—	—	—
Tenente di vascello	345	147	130	46	56	24	85	3	78	30	104	36	68	37	42	34	2	1	8
Subalterni	244	103	85	33	46	16	28	2	40	16	53	19	127	68	78	65	8	1	8

e gradi corrispondenti

TESTO DEL GOVERNO

TABELLA N. 4.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI
DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA

G R A D O	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commis-sariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi
	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	medici	farmacisti	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	
Ammiraglio di armata	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di squadra designato d'armata	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di squadra e generale ispettore	63	—	65	—	65	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione e grado corrispondente.	60	—	63	—	63	—	65	—	65	—	65	—	—
Contrammiraglio e grado corrispondente	58	—	61	—	61	—	63	—	63	—	63	—	—
Capitano di vascello e grado corrispondente	55	—	58	—	58	—	60	60	60	—	60	—	—
Capitano di fregata e grado corrispondente	52	57	55	57	55	57	57	57	57	57	57	57	—
Capitano di corvetta e grado corrispondente	50	55	52	55	52	55	55	55	55	55	55	55	—
Tenente di vascello e grado corrispondente	45	52	50	52	50	52	52	52	52	52	52	52	60
Subalterni.	45	50	48	50	48	50	50	50	50	50	50	50	58

NOR. — All'ufficiale del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1943, n. 320.

TESTO DELLA COMMISSIONE

TABELLA N. 3.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI
DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA

GRADO	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commissariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi
	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	medici	farmacisti	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	
Ammiraglio di armata	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Suppresso</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di squadra e generale ispettore . . .	63	—	65	—	65	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione e grado corrispondente .	60	—	63	—	63	—	65	—	65	—	65	—	—
Contrammiraglio e grado corrispondente	58	—	61	—	61	—	63	—	63	—	63	—	—
Capitano di vascello e grado corrispondente . . .	55	—	58	—	58	—	60	60	60	—	60	—	—
Capitano di fregata e grado corrispondente	52	57	55	57	55	57	57	57	57	57	57	57	—
Capitano di corvetta e grado corrispondente . . .	50	56	52	56	52	56	56	56	56	56	56	56	—
Tenente di vascello e grado corrispondente	45	52	50	52	50	52	52	52	52	52	52	52	60
Subalterni	45	50	48	50	48	50	50	50	50	50	50	50	58

NOTA. — All'ufficiale del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1943, n. 320.